Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 11 *giugno* 1979 *registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *ottobre* 1979 *registro n.* 28 *Difesa, foglio n.* 228

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PEROTTI Giacomo, nato l'11 maggio 1922 a Soncino (Cremona). — Giovane operaio torinese, confluiva fra i primi nelle formazioni partigiane del cuneense distinguendosi ben presto per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Il 22 aprile 1944 in località S. Giacomo di Demonte, nel corso di duri rastrellamenti condotti da preponderanti forze nemiche, volontariamente si univa ad un nucleo di arditi con il compito di attaccare il nemico, per ritardarne la marcia e proteggere così il ripiegamento del grosso della formazione. Durante i furiosi combattimenti che seguirono, benchè gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso, incitando i compagni alla lotta. Trasportato con notevole difficoltà dai suoi commilitoni, in luogo più sicuro, veniva salvato da sicura morte e poteva così rientrare nelle file della sua formazione. — S. Giacomo di Demonte, 22 aprile 1944.

CROCI

COLOMBANO Gabriele, nato il 6 novembre 1924 a Fossano (Cuneo). — Valoroso partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 28 agosto 1944 in località Stroppo (Cuneo) partecipava, con compiti di copertura, unitamente al suo comandante, ad una rischiosa azione intesa a provocare l'interruzione di un nodo stradale di grande importanza per i rifornimenti dell'industria tedesca. In tale circostanza affrontava da solo un automezzo nemico in transito bloccandolo col fuoco del suo fucile mitragliatore e consentendo al suo comandante di portare a termine la difficile e delicata missione. — Stroppo (Cuneo), 28 agosto 1944.

TRES Giovanni, nato il 16 settembre 1922 a Tarzo (Treviso). — Partigiano combattente, partecipava fin dai primi giorni alla guerra di liberazione dimostrando coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 23 aprile 1945 alla testa dei suoi uomini attaccava un munito caposaldo nemico in Nizza Monferrato contribuendo notevolmente, con le sue doti di comandante esperto e coraggioso, al favorevole epilogo dell'impresa che si concludeva con la liberazione della città di Nizza. — Nizza Monferrato, 23 aprile 1945.

VERRO Giuseppe Agostino, nato il 6 aprile 1914 a Corleone (Palermo). — Intrepido partigiano si distingueva nella guerra di liberazione per coraggio, sprezzo del pericolo ed abnegazione. Nell'ottobre 1944 veniva arrestato e, pur sottoposto ad atroci torture, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Liberato per scambio di prigionieri, riprendeva la lotta contro il nemico invasore, partecipando ardimentosamente alle azioni finali per la liberazione di Torino. — Zona Torino, ottobre 1944-27 aprile 1945.

(11057)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **743.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Ente diocesano per le opere di culto e di religione », in Pescia.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Ente diocesano per le opere di culto e religione », in Pescia (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **744.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Civitavecchia.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia 6 dicembre 1976, integrato con dichiarazione 3 febbraio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in località Campo dell'Oro nel comune di Civitavecchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **745**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Immacolata, in Capua.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Capua 25 maggio 1977, integrato con due dichiarazioni 26 maggio 1977 e 20 febbraio 1979, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS. Immacolata, in frazione Sant'Angelo in Formis del comune di Capua (Caserta), con il trasferimento in essa del beneficio della prima cappellania curata di S. Marcello Maggiore I porzione in Capua.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **746**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Verona.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 4 ottobre 1976, integrato con dichiarazione 12 maggio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1980.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativo al consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 48, recante modificazioni al citato testo unico n. 218 del 1978;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1978, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 367, relativo alla nomina del presidente e dei componenti del predetto consiglio di amministrazione;

Attesa la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Emanuele Terrana, deceduto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la comunicazione alla commissione parlamentare di cui all'art. 4 del citato testo unico n. 218 del 1978;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1980 il prof. Bruno Trezza è nominato componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno in sostituzione dell'ing. Emanuele Terrana, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1980
Registro n. 1, *foglio n.* 190

(931)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Viste le note numeri 19514 e 19515 datate 5 novembre 1979, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, i signori Francesco Sciscio, rappresentante della CGIL, e Vincenzo Marzio, rappresentante della CISL, dimissionari, rispettivamente, con i signori Cosimo Ostuni e Angelo Landella;

Decreta:

I signori Cosimo Ostuni e Angelo Landella sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, quali rappresentanti, rispettivamente, della CGIL e della CISL, in sostituzione dei signori Francesco Sciscio e Vincenzo Marzio, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 7314 del 24 ottobre 1979 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Asti fa presente la

necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Associazione artigiani signor Maggiorino Valfrè, deceduto, con il geom. Carlo Gillardi;

Decreta:

Il geom. Carlo Gillardi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante dell'Associazione artigiani, in sostituzione del sig. Maggiorino Valfrè, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(435)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mebinol complex » compresse, nella confezione 18 compresse, della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a., in Milano. (Decreto di sospensione n. 28/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 novembre 1960 e 21 settembre 1979, con i quali venne registrata al n. 18000 la specialità medicinale denominata « Mebinol complex » compresse, nella confezione 18 compresse, a nome della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 00775960156, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 22 settembre 1977, ha espresso il parere di revocare le specialità medicinali contenenti associazioni di cliochinolo con agenti non chemioterapici, ed ha chiesto di effettuare un riesame delle associazioni di cliochinolo con antimicrobici per valutarne la loro razionalità;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale contiene un'associazione di cliochinolo con altri farmaci chemioterapici e che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato, inoltre, che occorre contestare alla ditta i suddetti pareri del Consiglio superiore di sanità per poter procedere alla revoca d'ufficio della registrazione del prodotto suddetto;

Ritenuto pertanto opportuno, in attesa delle controdeduzioni della ditta interessata, di sospendere la produzione ed il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Decreta:

E' sospesa, per le motivazioni e in attesa delle acquisizioni specificate nelle premesse, la registrazione della specialità medicinale denominata « Mebinol complex » compresse, nella confezione 18 compresse, registrata al n. 18000 in data 8 novembre 1960 e 21 settembre 1979, a nome della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati n. 24, codice fiscale n. 00775960156.

La specialità menzionata non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla società interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(275)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ozocaf » supposte, nella confezione 6 supposte da g 2,5, della ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 5857/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 maggio 1961, con il quale venne registrata al n. 18773 la specialità medicinale denominata « Ozocaf » supposte, nella confezione 6 supposte da g 2,5, a nome della ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia, via dei Castelli Romani, 116, codice fiscale numero 00429690589, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

La ditta non ha presentato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ozocaf » supposte, nella confezione 6 supposte da g 2,5 registrata al n. 18773 in data 19 maggio 1961, a nome della ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia, via dei Castelli Romani, 116, codice fiscale n. 00429690589.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(344)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto l'art. 23 del vigente statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei membri di detto organo per il prossimo triennio;

Decreta:

Il dott. Michelangelo D'Urso ed il dott. Fernando Carpentieri sono nominati rispettivamente sindaco effettivo, con funzioni di presidente e sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

I predetti resteranno in carica tre anni in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(276)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lazio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precisato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Lazio che segnala il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi il 28 giugno 1979 nel territorio dei vari comuni della provincia di Frosinone;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Frosinone - grandinata del 28 giugno 1979 nel territorio dei comuni di Ceprano, Arce, Colfelice, Alatri, Frosinone, Ceccano, Patrica; grandinata del 6 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Sora, Arpino, Pescosolido, Fontechini, Isola del Liri, Broccostella, Casalvieri, Campoli Appennino, S. Donato Val di Comino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(722)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 3 ottobre 1979, con la quale le provenienze dalla Siria sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Siria è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 3 ottobre 1979 per le provenienze dalla Siria perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	806,55	806,55	806,50	806,55	806,75	—	806,65	806,55	806,55	806,55
Dollaro canadese . .	694,90	694,90	695 —	694,90	695,30	—	694,90	694,90	694,90	694,90
Marco germanico . .	464,94	464,94	465,10	464,94	465,30	—	464,96	464,94	464,94	464,95
Fiorino olandese . . .	421,67	421,67	421,40	421,67	421,30	—	421,21	421,67	421,67	421,65
Franco belga . .	28,653	28,653	28,65	28,653	28,64	—	28,635	28,653	28,653	28,65
Franco francese	198,66	198,66	198,80	198,66	198,75	—	198,67	198,66	198,66	198,65
Lira sterlina . . .	1828,55	1828,55	1825,25	1828,55	1825,50	—	1828,25	1828,55	1828,55	1828,55
Lira irlandese .	1719,25	1719,25	1721 —	1719,25	1720,50	—	1722 —	1719,25	1719,25	—
Corona danese .	148,81	148,81	148,90	148,81	148,90	—	148,82	148,81	148,81	148,80
Corona norvegese .	164,36	164,36	164,30	164,36	164,35	—	164,40	164,36	164,36	164,40
Corona svedese . .	193,74	193,74	193,50	193,74	193,75	—	193,79	193,74	193,74	193,75
Franco svizzero .	498,79	498,79	498,30	498,79	498,60	—	498,75	498,79	498,79	498,80
Scellino austriaco . .	64,743	64,743	64,78	64,743	64,75	—	64,747	64,743	64,743	64,75
Escudo portoghese .	16,14	16,14	16,11	16,14	16,10	—	16,10	16,14	16,14	16,14
Peseta spagnola . . .	12,174	12,174	12,17	12,174	12,17	—	12,165	12,174	12,174	12,17
Yen giapponese . .	3,373	3,373	3,38	3,373	3,375	—	3,372	3,373	3,373	3,37

Media dei titoli del 30 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	88,850
» 5,50 % » » 1968-83 . .	84,425
» 5,50 % » » 1969-84 .	80,825
» 6 % » » 1970-85 .	78,575
» 6 % » » 1971-86 .	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90 .	78,400
» 9 % » » 1976-91 .	80,825
» 10 % » » 1977-92 .	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80 .	99,650
» » » » 1- 6-1978/80 . .	99,175
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 .	98,825
» » » » 1- 3-1979/81 .	98,650
» » » » 1- 7-1979/81 .	98,875
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,500
» » » » 1- 7-1979/82 .	96,875
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 . . .	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . .	86,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	97,550
» » » 12 % 1- 4-1982 .	97 —
» » » 12 % 1-10-1983 . .	95,300
» » » 12 % 1- 1-1984 . .	95,450
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	95,400
» » » 12 % 1-10-1987	95,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,60
Dollaro canadese	694,90
Marco germanico	464,95
Fiorino olandese	421,44
Franco belga	28,639
Franco francese	198,665
Lira sterlina	1828,40
Lira irlandese	1720,625
Corona danese	148,815
Corona norvegese	164,385
Corona svedese	193,765
Franco svizzero	498,77
Scellino austriaco	64,745
Escudo portoghese	16,12
Peseta spagnola	12,169
Yen giapponese	3,372

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a trentasei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a periti agrari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973 n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 13 agosto 1979, n. 374, con la quale è stata data sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;

Visti i decreti ministeriali n. 00/40248 del 5 dicembre 1978 e n. 00/32464 del 9 giugno 1979, registrati alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979, registro n. 4 Monopoli, fogli numeri 31 e 37, con i quali sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « coltivazioni tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trentasei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca « coltivazioni tabacchi », dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno assegnati alle seguenti direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, con destinazione a sedi di servizio situate nelle province a fianco di ciascuna di esse indicate:

Benevento (Avellino-Benevento) . . .	posti n. 4
Cava dei Tirreni (Caserta-Salerno) .	» 6
Lecce (Lecce) . . .	» 8
Perugia (Arezzo-Perugia) . . .	» 4
Roma (Frosione-Roma-Viterbo) .	» 10
Verona (Verona-Vicenza) . . .	» 4

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito agrario.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione di cui allo allegato *A* al presente decreto. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

le sei direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi menzionate nel precedente art. 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dallo art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi di lavoro, il certificato medco deve essere rlasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana }
2) certificato di godimento dei diritti politici } o certificazione contestuale sostitutiva
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed auten-

ticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma nei giorni 26 e 27 maggio 1980 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, salva la facoltà, per l'amministrazione, di istituire altre sedi, od indicare altra data, in relazione al numero dei candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma, per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di lire 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che siano già dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Quanto sopra, salvo l'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 e della legge 13 agosto 1979, n. 374.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito delle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi di cui all'art. 1 del presente decreto. Quanto sopra tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina a capo laboratorio o vice capo officina in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, di cui gli allegati *A*, *B*, *C* e *D* fanno parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 4

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonché per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi, del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottore 1970, n. 744 e, fino al 14 novembre 1980, per i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, nonché i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonché la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili,

dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri, dalla Rhodesia e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili gli orfani e le vedove di caduti in guerra, o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) *cittadini deportati o internati*:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

7) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) *decorati e feriti in combattimento*:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) *perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando;

12) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonché la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c). A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

ALLEGATO C

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova:*

Botanica: morfologia ed anatomia delle piante: cellula vegetale, caratteristiche, struttura, attività vitale, tipi di cellule, moltiplicazione cellulare - tessuti vegetali: principali tipi di tessuti e loro classificazione - quadro sintetico della classificazione del regno vegetale: tallofite e cormofite - organizzazione generale di una pianta superiore - funzioni della vita delle piante ed organi destinati a compierle.

Morfologia ed anatomia della radice, fusto e foglia del tabacco - morfologia del fiore, frutto e seme del tabacco. Descrizione delle caratteristiche morfologiche delle principali varietà di tabacco coltivate in Italia.

Fisiologia vegetale: le varie funzioni della vita delle piante - nutrizione, assorbimento radicale, trasporto e circolazione dell'acqua e delle sostanze assorbite - traspirazione e guttazione - fotosintesi - migrazione delle sostanze elaborate - nutrizione delle piante eterotrofe - parassitismo e saprofitismo - simbiosi - respirazione - secrezione ed escrezione - accrescimento - cause esterne ed interne dell'accrescimento - durata della vita - riproduzione principali modi di riproduzione nelle crittogame - riproduzione nelle fanerogame - impollinazione - fecondazione - disseminazione - germinazione.

Nozioni di genetica vegetale: cenni sulla costituzione del nucleo cellulare - cromosomi - geni - mitosi - meiosi - i caratteri e la loro ereditarietà - ibridismo - leggi di Mendel - metodi di miglioramento genetico dei vegetali: selezione ed incrocio.

Chimica generale: miscugli - composti - elementi - simboli - leggi delle combinazioni - delle proporzioni definite e multiple - legge dei volumi - atomi e molecole - principio di Avogadro - peso atomico e molecolare - valenza - formule chimiche - reazioni - equazioni chimiche e cenni di stechiometria - soluzioni - dissociazione elettrolitica - ioni - nomenclatura chimica - stato colloidale e principali proprietà dei colloidi.

Chimica inorganica: nozioni fondamentali sulle principali caratteristiche chimiche e fisiche dei seguenti elementi e dei loro più importanti composti (ossidi, idrati, anidridi, acidi, sali) con particolare riferimento al loro impiego in agricoltura: idrogeno - ossigeno (ozono - acqua - elettrolisi - acqua ossigenata - aria - ossidazione e riduzione - combustione - fiamma) - cloro - fluoro - bromo - iodio - zolfo - azoto - fosforo - arsenico - sodio - potassio - magnesio - calcio - carbonio.

Cenni sui composti cianici: calciocianamide - silicio - ferro - rame.

Chimica organica: nozioni generali sulle caratteristiche fondamentali dei composti organici - formule di struttura - composti aciclici e ciclici - nozioni sulla struttura e sui principali composti dei seguenti gruppi: idrocarburi - alcoli - aldeidi - chetoni - acidi - eteri - esteri - glucidi - lipidi - protidi - alcaloidi del tabacco.

Elementi di topografia: trigonometria: definizione, andamento e grafici delle funzioni circolari; funzioni circolari di archi notevoli - relazioni tra le funzioni circolari. Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi. Identità ed equazioni trigonometriche. Uso delle tavole logaritmico-trigonometriche. Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo; risoluzione di un triangolo rettangolo ed applicazioni numeriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo qualunque; formule più utili per la risoluzione dei triangoli (teorema dei seni, teorema di Carnot, formule di Neper). Risoluzione di un triangolo qualunque ed applicazioni numeriche.

Topografia: errori di misura: materiali, sistematici, accidentali - strumenti semplici e composti (descrizione, requisiti, verifiche, rettifiche, uso): filo a piombo, paline, scopi, picchetti, livella a bolla d'aria, nonio, microscopio. Misura diretta delle distanze (catena, nastri, triplometri). Cannocchiale topografico - allineamenti - squadro semplice - diottra - squadro a prismi - strumenti per misura d'angoli: squadro graduato, bussola topografica, teodolite a cannocchiale capovolgibile e no - descrizione ed uso del tacheometro - regole diverse per la misura degli angoli orizzontali - determinazione dei punti a mezzo di triangoli: per coordinate ortogonali, per irradiamento, riduzione in scala - determinazione delle aree da misure dirette sul terreno con squadro semplice e longimetri e delle mappe (mezzi geometrici e meccanici di misura).

2ª *Prova.*

Chimica vegetale: nozioni fondamentali sui fattori della vita vegetale e relazione tra le piante e l'ambiente. La sintesi organica. Organicazione del carbonio: funzione clorofilliana. Formazione e metabolismo dei carboidrati. Organicazione dell'azoto. Sintesi e metabolismo dei protidi. Sintesi e metabolismo dei lipidi. Origine e metabolismo degli acidi organici.

Chimica pedologica: terreno: origine e formazione - costituenti fondamentali: sabbia, argilla, limo, calcare - sostanza organica: sua decomposizione per eremacausi e per umificazione - contenuto di sostanza organica dei vari terreni e suoi effetti benefici e dannosi - caratteristiche fisiche e chimiche dei vari tipi di terreno. Acqua: d'idratazione, igroscopica, di capillarità, libera - movimenti dell'acqua nel terreno - composizione della soluzione circolante - optimum del contenuto di acqua per lo sviluppo delle piante - l'aria nel terreno - sua composizione - scambi gassosi fra terreno ed atmosfera.

Proprietà fisiche del terreno e relazioni con i costituenti fondamentali - proprietà colloidali del terreno: dispersione e flocculazione - potere assorbente nelle sue varie forme ed importanza ai fini pratici.

Elementi nutritivi del terreno. Reazione del terreno e fattori che la determinano - importanza della reazione ai fini colturali - terreni acidi ed alcalini: metodi di correzione. Potere tampone del terreno

Processi microbiologici del terreno: ammonizzazione, nitrificazione, fissazione dell'azoto atmosferico mediante gli azotobatteri, denitrificazione - ciclo dell'azoto in natura.

Analisi del terreno: meccanica, fisico-chimica e chimica - interpretazione dei risultati analitici.

Agronomia generale e coltivazione del tabacco: il clima ed i suoi elementi - influenza della temperatura, dell'umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante - cenno sulle condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia - regioni agrarie e coltivazioni tipiche.

Il terreno agrario: origine, stratificazione, giacitura ed esposizione - classificazione dei terreni.

Sistemazione dei terreni - aumento dello spessore del terreno - Operazioni intese ad accrescere e mantenere la fertilità del terreno.

Irrigazione - acque irrigatorie: loro origine, qualità, quantità, difetti e possibile correzione - mezzi di presa e di conduzione dell'acqua - sistemi di irrigazione.

Lavorazione del terreno e suoi scopi - forze motrici animate ed inanimate. Strumenti a mano e a trazione - pratica della lavorazione con i diversi strumenti - lavori periodici ed annuali - lavori complementari - epoca della esecuzione dei lavori.

Ammendamenti e correttivi del terreno - correzione dei terreni acidi, salsi ed alcalini.

Concetto di fertilità dei terreni - la fertilizzazione - i concimi e loro classificazione - criteri nella scelta ed impiego dei fertilizzanti.

Scelta e consociazione delle colture - avvicendamento delle colture - fenomeni di stanchezza del terreno - rotazione agraria - tipi di rotazioni - impianto della rotazione.

Moltiplicazione delle piante per mezzo dei semi - caratteristiche delle buone sementi: purezza, germinabilità, energia germinativa scelta dei semi.

Coltivazione del tabacco: esigenze pedologico-climatiche delle varietà di tabacchi coltivate in Italia.

Preparazione del terreno - lavorazioni - concimazioni - allestimento del semenzaio - semina e cure successive al semenzaio - trapianto - cure colturali: sarchiatura - rincalzatura - concimazione in copertura - irrigazione - cimatura - sbranciolatura - raccolta.

Tecnica di cura dei prodotti delle varietà di tabacchi coltivate in Italia: cura ad aria, al sole, a fuoco diretto, a fuoco indiretto - fermentazioni campagnole.

Locali, impianti ed attrezzature per la cura dei tabacchi.

Patologia vegetale, concetto di malattia, rapporti fra la pianta e l'ambiente - classificazione delle malattie - predisposizione, suscettività, resistenza, immunità - piante autotrofe ed eterotrofe; simbiosi mutualistica e simbiosi antagonistica o parassitismo - diffusione delle malattie parassitarie - condizioni di ambiente favorevoli e sfavorevoli allo sviluppo di parassiti - nemici naturali dei parassiti - mezzi di lotta preventivi e curativi contro le malattie parassitarie - nozioni fondamentali sui più comuni prodotti anticrittogamici del commercio e sul loro impiego.

Malattie non parassitarie: alterazioni e danni prodotti da agenti meccanici, fisici, meteorici, da particolari condizioni del terreno - cenno sulle malattie nutrizionali.

Malattie da cause parassitarie: nozioni sulle principali caratteristiche biologiche dei parassiti vegetali: virus, schizomiceti, ifomiceti, fanerogame parassite. Le più importanti e più diffuse malattie del tabacco causate da parassiti vegetali - sintomi - decorso - danni - metodi di prevenzione, di lotta. Cenni sui danni da erbe infestanti e sui metodi di lotta.

Entomologia: nemici animali delle piante - struttura e biologia degli insetti - nozioni sui caratteri esterni, ciclo biologico dei principali insetti, acari, vermi, molluschi e mammiferi che attaccano il tabacco; danni prodotti - metodi di lotta - nozioni fondamentali sui più comuni prodotti insetticidi del commercio e sul loro impiego.

Colloquio

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

Fisica: nozioni di termologia, termometria e calorimetria: energia termica - caloria - temperatura - termometro - requisiti del termometro - scale termometriche e relative formule di conversione - tipi più comuni di termometri (a mercurio, ad alcool, metallici, a coppia termoelettrica). Termometri a massima ed a minima - termografi - capacità termica dei corpi - calore specifico - propagazione del calore - conduzione - convenzione - irraggiamento - potere calorifico - calore solare ed attinometri.

Nozioni di igrometria: umidità assoluta ed umidità relativa dell'atmosfera - igrometri e psicrometro.

Nozioni di dinamica - definizione di forza, massa, densità, peso specifico, lavoro, potenza - relative unità di misura e metodi pratici di misurazione.

Nozioni di aerostatica: atmosfera, pressione atmosferica, misura della pressione, barometri, barografi.

Nozioni di ottica: propagazione della luce - riflessione - riduzione - specchi - prismi - lenti.

Nozioni di elettrologia: fenomeni di elettrostatica - condensato - corrente elettrica continua ed alternata - induzione elettromagnetica - cenni sui motori elettrici e sui trasformatori.

Elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Elementi di contabilità di Stato.

Disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Allegato *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via della Luce, 34/A-*bis* - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (2) . . . . . . in . . . . . . (c.a.p. . .) (provincia di . . . . . .) via . . . . ., n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentasei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriere dell'esercizio, branca «coltivazioni tabacchi», dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (3) (per i soli candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito agrario conseguito presso l'Istituto tecnico agrario . . . . . . di . . . . in data . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare in caso di nomina all'assegnazione ad una delle sei direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi appresso indicate in ordine di preferenza (9);

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (10)
. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva:

di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur di-

chiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) Indicare, in ordine di preferenza, le sei direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(803)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna è stato bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1977;

Considerato che risultano attualmente vacanti cinque posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Bologna;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinque posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Bologna.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Bologna entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Bologna;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Bologna della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carico, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per al meno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 203

(802)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di accettazione sanitaria e pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(340/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al publico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(341/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(345/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(338/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(339/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(343/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(344/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(335/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800320)